



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

**COMITATO ISTITUZIONALE**

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ISTITUZIONALE E DELLA SEGRETERIA  
TECNICO OPERATIVA DELL'AUTORITA' DI BACINO**

**Articolo 1**

**Finalità**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto le norme di funzionamento del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Della Regione Sardegna (nel seguito Comitato) e della relativa Segreteria Tecnico -Operativa.

**Articolo 2**

**Compiti del Comitato**

1. Il Comitato svolge le funzioni e i compiti di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 19 del 06.12.2006

**Articolo 3**

**Sede del Comitato**

1. Il Comitato ha sede presso gli uffici della Presidenza della Regione - Direzione Generale dell'Agenzia del Distretto Idrografico, che svolge i compiti di Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità di Bacino di cui al successivo art. 10, svolgendo le funzioni e i compiti di cui agli artt. 12 e 13 della legge regionale del 06.12.2006 n. 19.

**Articolo 4**

**Composizione del Comitato**

1. Il Comitato, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 19 del 06.12.2006 è composto da:
  - Presidente della Regione Sardegna
  - Assessore regionale dei Lavori Pubblici
  - Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente
  - Assessore regionale dell'Agricoltura
  - Assessore regionale dell'Industria



- Tre Amministratori locali indicati, con voto limitato a due, dal Consiglio delle Autonomie Locali tra soggetti non facenti parte del medesimo Consiglio, individuati in modo da assicurare la rappresentanza rispettivamente delle Province, dei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti e dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti
- 2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione Sardegna o suo delegato scelto tra i componenti del Comitato stesso..
- 3. Della eventuale delega di sostituzione del Presidente, si darà atto nelle delibere adottate nella relativa seduta.
- 4. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente può invitare alle adunanze, a titolo consultivo, gli amministratori e i tecnici delle strutture regionali e degli enti locali interessati alle materie in esame.

## **Articolo 5**

### **Convocazione delle Adunanze**

1. Il Comitato si riunisce ordinariamente, su proposta motivata del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con proposta dell'ordine del giorno, mediante convocazione scritta del Presidente.
2. Per motivi particolari e/o di urgenza, su propria disposizione o su richiesta motivata di almeno tre componenti, il Presidente può convocare adunanze straordinarie. La convocazione dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel successivo art. 6 e riportare i nominativi dei componenti che hanno richiesto l'adunanza straordinario nonché le relative motivazioni.
3. Il Presidente dirama le convocazioni via fax e con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data in calendario.
4. In caso di particolare urgenza il tempo viene dimezzato.
5. Salvo i casi di particolare urgenza, di cui al precedente art.5 comma 2, alla convocazione saranno allegate le proposte di delibera, da proporre al Comitato. I relativi elaborati tecnici saranno resi disponibili per la visione, ai componenti il Comitato, presso gli uffici della Segreteria tecnico operativa.

## **Articolo 6**

### **Numero legale per la validità dell'adunanza e delle deliberazioni**

1. Le adunanze del Comitato, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 19 del 06.12.2006, sono valide se tenute con la partecipazione della metà più uno dei componenti.



2. L'attività del Comitato Istituzionale si esprime attraverso atti amministrativi che assumono la forma di delibere, provvedimenti con cui vengono formalizzate le decisioni collegiali. Esse sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

## **Articolo 7**

### **Modalità di svolgimento dei lavori**

1. Nel corso di ciascuna adunanza si dà corso alla lettura e discussione delle proposte all'ordine del giorno, eventuali modifiche alle proposte saranno annotate a margine della proposta stessa e validate con apposizione della firma del Presidente, o del suo delegato, e del Segretario Generale.
2. Ciascuna delibera recherà i nominativi dei componenti il Comitato presenti e se la decisione sia stata assunta all'unanimità o a maggioranza.
3. Le delibere sono rese esecutive dalla firma del Presidente e del Segretario.

## **Articolo 8**

### **Pubblicità delle attività del Comitato**

1. Le delibere, assunte dal Comitato, sono pubblicate integralmente sul sito istituzionale della regione e per estratto sul BURAS. Gli eventuali atti, ad esse allegati, sono depositati presso la Segreteria Tecnico operativa. Del deposito si darà atto nella medesima delibera.

## **Articolo 9**

### **Segreteria Tecnico Operativa**

1. L'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, ai sensi degli artt. 12 e 13 della Legge Regionale n. 19 del 06.12.2006, svolge le funzioni di segreteria tecnico-operativa, di struttura di supporto logistico-funzionale dell'Autorità di bacino e fornisce il supporto tecnico e organizzativo per il suo funzionamento.
2. Per le finalità di cui sopra cura la predisposizione degli atti da sottoporre alle adunanze del Comitato, cura la custodia degli atti e la loro pubblicazione.



## **Articolo 10**

### **Spese**

1. L'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna dispone dei fondi accreditati nel capitolo di spesa SC01.0464, istituito per con Legge Regionale 7 agosto 2009 n.3 art.5 comma 13, per le "Spese di funzionamento dell'Autorità di Bacino e rimborsi spesa ai componenti del Comitato Istituzionale".
2. Ai soli componenti esterni alla Amministrazione regionale è riconosciuto, a valere sui fondi di cui al precedente comma, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, per la partecipazione al Comitato, qualora essi siano residenti in località diversa dalla sede di svolgimento delle adunanze.
3. Le spese relative ai rimborsi spese saranno calcolate equiparandole a quelle riconosciute agli Assessori dell'Amministrazione Regionale.

## **Articolo 11**

### **Entrata in vigore**

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore dopo l'approvazione del Comitato Istituzionale. Esse sono applicabili per la parte relativa al rimborso spese dalla data di primo insediamento del Comitato.

Approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna nella seduta del 13.04.2010 con deliberazione n.1.

**Il Segretario Generale**

Maurizio Cittadini

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

Mario Angelo Giovanni Carta